



COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

(PROVINCIA DI PAVIA)

Ord. N. 5 del 14/04/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misura urgente di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate, e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'ordinanza n. 22/03/2020 del Ministero della Salute, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del 22/03/2020 del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell'Interno;

Che nell' Ordinanza 22/03/2020 del Ministro della salute di concerto col Ministro dell'Interno, si dispone :

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, in cui si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

b) "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del territorio di Montebello della Battaglia e limitrofi;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montebello della Battaglia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 15 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 5 persone, oltre al personale delle pompe funebri;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19;

ORDINA

Che venga prorogata la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 03/05/2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto in un numero massimo di 5 persone, oltre al personale delle pompe funebri;

La sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito Internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.



IL SINDACO
ANDREA MARLANI